



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI.
1^ Edizione**

CHIARIMENTI

Quesito

- 1) Si chiede di indicare data l’eterogeneità dell’appalto, quali siano le prestazioni che sono da considerare principali e quali secondarie, anche al fine di meglio comprendere quanto indicato nel Disciplinare al punto 6.4 ove si tratta di tali prestazioni in relazione alle modalità di partecipazione.

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. L’indicazione è dunque meramente facoltativa e la sua mancanza nella *lex specialis* della procedura in oggetto va interpretata nel senso che non potranno partecipare alla presente procedura RTI di tipo verticale. Il penultimo comma del punto 6. 4 non trova applicazione nel caso di specie non essendo state individuate prestazioni principali e secondarie.

Si rammenta che rimane salva la possibilità del subappalto nei limiti di legge.

Quesito

- 2) Si chiede di confermare che qualora una delle componenti del RTI svolga esclusivamente attività di messa a disposizione di entrambi o uno dei due software richiesti (Albo per servizio A e Integrazione ANAC per servizio B), non sia necessario che tale componente del RTI debba possedere il requisito di 300.000 € relativamente a richiesta e raccolta di documentazione ai fini dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Risposta

Si confermano gli atti di gara. Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1 ove si esclude la partecipazione da parte di un RTI verticale. Per il RTI orizzontale si richiama il Disciplinare al punto 6. 4 laddove stabilisce che “il requisito relativo ai servizi analoghi a quello di “raccolta di documentazione” deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”.

Quesito

- 3) Si chiede conferma che i volumi indicati siano così valutati per la durata dell’appalto ad esempio per Operatori Economici con sede operativa in Italia 2.200 fornitori anno significa che sulla piattaforma ci saranno da mantenere aggiornati:
 - a. Anno1:2200 nuovi operatori economici

- b. Anno2:2200 nuovi operatori economici Anno2 +2200 operatori economici da mantenere aggiornati dell'Anno1
- c. Anno3:2200 nuovi operatori economici + (2200+2200) operatori economici da mantenere aggiornati dell'Anno 1 e 2
- d. Etc....

Risposta

Si confermano gli atti di gara. Si richiama quanto indicato nell'art. 2 del Capitolato tecnico laddove si precisa che i numeri dicati costituiscono una stima del volume dell'appalto "al solo fine di consentire ai concorrenti di meglio valutare l'impatto del servizio richiesto sulla propria organizzazione". Essi non sono dunque vincolanti.

Quesito

- 4) Si chiede conferma che *la richiesta dei documenti/certificati comprovanti il possesso in capo agli Operatori Economici dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., formulata dal Fornitore su indicazione del Contraente interessato, previo conferimento di un mandato una tantum*. Pertanto si chiede conferma che il FORNITORE (Ditta Aggiudicataria dell'appalto) potrà usufruire di tutti gli strumenti e agevolazioni, anche di natura economica, disponibili per le Amministrazioni in nome e per conto di cui opera

Risposta

Si confermano gli atti di gara. Si richiama quanto indicato nell'art. 1 del Capitolato tecnico laddove con riferimento al servizio A) punto 2 si precisa che "Eventuali oneri da corrispondere per l'accesso alle banche dati per il rilascio dei documenti/certificati sono a carico del Fornitore".

Quesito

- 5) Si chiede conferma che i documenti da mantenere aggiornati sono:
 - a) Durc
 - b) Casellario Giudiziale di cui al punto C elenco pag. 4 del Capitolato

Alternativamente si chiede di indicare quali sono i documenti da mantenere aggiornati.

Risposta

Si confermano gli atti di gara. Fermo restando l'obbligo di provvedere alle richieste formulate dalle Amministrazioni Contraenti, i documenti da mantenere aggiornati sono il Durc e i Casellari Giudiziali dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, oltre alle dichiarazioni rese dagli Operatori Economici ai sensi del DPR 445/2000 ai fini dell'iscrizione alla Piattaforma.

Quesito

- 6) Si chiede se per il requisito del punto 6.3 comma b) del disciplinare si possa intendere fatturato relativo a "soluzioni informatiche per la gestione di raccolta di documentazione", coerentemente con l'oggetto della gara ed i criteri di attribuzione del punteggio tecnico.

Risposta

Si confermano gli atti di gara. Il requisito del punto 6.3 comma b) del disciplinare verrà ritenuto soddisfatto se sarà dimostrata l'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto della procedura,

consistente nella richiesta e raccolta di documentazione ai fini dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo minimo nel triennio pari a € 300.000,00 IVA esclusa.

Quesito

- 7) Con riferimento a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara - Allegato C), pagina 11/41, punto 6.3, lett. b), al fine di dimostrare il possesso dei relativi requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede di specificare la data da considerare per l'individuazione del triennio antecedente di riferimento.

Risposta

Si confermano gli atti di gara. Il triennio antecedente è quello precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (periodo da dicembre 2016 a dicembre 2019).

Quesito

- 8) Con riferimento a quanto indicato all'interno del Capitolato tecnico di gara – Allegato C.4, pagina 5/8, punto 3), si chiede di chiarire le modalità in cui deve essere eseguito il vaglio dei certificati relativi agli operatori economici che non hanno sede operativa in Italia, tenuto conto che i predetti documenti verranno inevitabilmente rilasciati in lingua originale.

Risposta

Si confermano gli atti di gara. Il vaglio sui documenti richiesti direttamente agli Operatori economici che non hanno sede operativa in Italia dovrà essere effettuato negli stessi termini in cui dovrà essere operato per gli Operatori con sede in Italia, indicandone poi l'esito in piattaforma (negativo o positivo a seconda della sussistenza o meno di annotazioni che richiedono un approfondimento da parte di ciascun Contraente). La richiesta agli Operatori economici stranieri potrà essere formulata in modo da ottenere documenti tradotti in italiano.

Quesito

- 9) Con riferimento a quanto indicato all'interno del Capitolato tecnico di gara – Allegato C.4, pagina 5/8 punto 5), si chiede di confermare che trattasi di mero errore la richiesta relativa all'avvio della procedura di aggiornamento, con le modalità previste dall'art. 86, comma 2 bis del d.lgs. 50/2016, non oltre 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza del documento. Ed infatti, la predetta procedura di aggiornamento dei documenti, alla luce del richiamato art. 86, comma 2 bis, del Codice, può essere avviata solo dopo la loro scadenza.

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Non essendo ancora stato sperimentato il funzionamento della procedura di aggiornamento prevista dall'art. 86 comma 2 bis del Codice, di troppo recente introduzione, il richiamo alla stessa operato dal Capitolato tecnico è eventuale. Al fine di ridurre al minimo i rischi che sussistano periodi di tempo in cui i documenti dell'operatore economico già inserito in Banca Dati siano scaduti ma non ancora stati aggiornati, si richiede che la procedura per l'aggiornamento (che richiede altri passaggi prima della vera e propria richiesta del documento/certificato all'Ente competente al rilascio) venga iniziata con congruo anticipo (almeno di 30 giorni) rispetto alla data di scadenza dei medesimi. L'efficacia degli strumenti e delle

funzionalità proposte dagli offerenti, migliorativi rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico, verranno considerati in sede di valutazione tecnica.